

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA DELLA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA (1/9/2010-31/8/2011)
IN ATTUAZIONE DEL CCNL 15.7.2010 E DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 30/9/2010**

Il giorno 9 novembre 2010, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia - Romagna, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale in attuazione del CCNL del 15 luglio 2010,

la delegazione di parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione composta da:

Dott. Marcello Limina	Direttore Generale
Dott. Stefano Versari	Vice Direttore Generale
Dott.ssa Anna Maria Benini	Dirigente Ufficio VII –Settore Dirigenti scolastici
Dott. Luciano Fanti	Dirigente Ufficio II – Ufficio risorse finanziarie
Dott. Giancarlo Cerini	Dirigente Ufficio V
Dott.ssa Gavina Campus	Ufficio VII –Settore Dirigenti scolastici

e

la delegazione di parte sindacale, legittimata alla contrattazione collettiva integrativa per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, composta da:

CIDA-ANP

Dott. Lamberto Montanari, Dott. Carmelo Sergi

CISL-SCUOLA

Dott.ssa Anna Cicognani, Dott.ssa Carla Neri

CONFSAL - SNALS

Dott. Gianfranco Samorì, Dott.ssa Cristina Pedarzini

FLC- CGIL

Sig. Paolo Tomasi, Dott. Sergio Simoni

UIL

Sig. Domenico Cassino, Dott.ssa Edera Fusconi

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, che all'art. 40 e 40 bis disciplina la contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

VISTO l'art. 2, comma 2, del C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 15/07/2010, che demanda alla Contrattazione Integrativa Regionale la disciplina dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;

VISTI altresì gli artt. 3, comma 1, del su citato C.C.N.L./2010 nonché gli artt. 4 e 5 del medesimo e l'art. 6, relativo ai criteri generali cui correlare la retribuzione di posizione, nonché gli artt. 25, 26 e 27;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R) sottoscritto il 24.5.2007;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R) sottoscritto il 22.5.2008;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale (C.I.R) sottoscritto il 9 novembre 2010, relativo alla corresponsione degli arretrati per gli anni finanziari 2007-2008-2009 e 1/1 – 31/8/2010;

CONSIDERATO che il C.C.N.L. 11/04/2006 all'art. 13 comma 4, stabilisce che ai Dirigenti che si trovino nelle particolari posizioni di stato previste nel medesimo articolo, a decorrere dall'1/09/2006, vada attribuita una retribuzione di posizione e di risultato nell'identica misura di quelle attribuite nell'ultima scuola di effettiva assegnazione e che l'art. 7 del C.C.N.L. sottoscritto il 15/07/2010, al comma 5, aggiunge la possibilità di conferire un solo incarico nominale;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto previsto dalla sequenza contrattuale tra MIUR e OO.SS. di categoria del 06/06/2003, concernente i Dirigenti Scolastici che vengono inviati presso Istituzioni Scolastiche o Consolari all'estero, nonché dall'art. 48 comma 4 del C.C.N.L./2006, tuttora vigente, che attribuisce a detto personale la retribuzione di posizione in misura pari alla sola parte fissa, mentre la retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dallo stesso comma, spetta in misura pari alla media di quelle riconosciute agli altri Dirigenti in servizio presso le Istituzioni Scolastiche;

PRESO ATTO delle note ministeriali prot. n. 642 del 12/05/2003, n. 254 del 19/04/2005 e n. 606 del 28/07/2006 con le quali sono state fornite indicazioni, tuttora vigenti, circa il regime di onnicomprensività dei compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi tra quelli che i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad accettare e l'art. 10 del C.C.N.L./2010 che modifica il comma 4 dell'art. 19 del C.C.N.L./2006, per la restante parte vigente;

TENUTO CONTO altresì di quanto convenuto nel Protocollo d'intesa tra M.I.U.R. e CIDA ANP, FLC C.G.I.L., CISL SCUOLA, CONFALS SNALS, sottoscritto in data 15/03/2010;

CONDIDERATO CHE con nota prot. n. 1571 del 21/10/2010 l'Amministrazione Centrale ha provveduto a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna l'effettiva risorsa finanziaria di € 7.901.649,48 per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno scolastico 2010/2011 e che la somma di € 7.498,47 relativa a compensi percepiti per incarichi aggiuntivi nell'anno 2009 confluisce in aggiunta alla somma sopraindicata; di conseguenza, la somma complessivamente disponibile nell'anno scolastico 2010/2011 per la retribuzione di posizione e di risultato, ammonta a € 7.909.147,95 come da **Allegato 2 A**.

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si riferisce, secondo quanto previsto dall'art. 24 e successivi del C.C.N.L./2010, al periodo intercorrente dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2011 e concerne la retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Dirigenti scolastici dell'Area V.

Art. 2 – FASCE DI ATTRIBUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

A decorrere dall'1/9/2010 le Istituzioni Scolastiche della Regione Emilia-Romagna sono ripartite in nuove fasce di attribuzione.

I parametri per la costituzione dei punteggi sono definiti nell'**ALLEGATO 1**, che fa parte integrante del presente Contratto Integrativo Regionale.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 il numero delle istituzioni scolastiche della Regione Emilia-Romagna, passa complessivamente da 559 a 563, e tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 4 del CCNI del 22/2/2007 e dei dirigenti in posizione speciale di stato, i Dirigenti Scolastici inquadrati nelle fasce sono così distribuiti:

- A)** = 168
- B)** = 208
- C)** = 65
- D)** = 8
- M)** = 3 (Estero)

Art. 3 – UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE

A) Determinazione dei fondi di posizione e di risultato.

Il fondo regionale per l'anno scolastico 2010/2011 è stato determinato come disposto dall'art. 25 del C.C.N.L./2010, primo biennio economico 2006/2007 e dall'art. 4 del richiamato contratto, relativo al secondo biennio economico 2008/2009.

B) Ripartizione percentuale fondi regionali.

Il fondo regionale per l'anno scolastico 2010/2011 è destinato per l'85% del suo ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi compresa la retribuzione per la reggenza di cui all'art. 57, comma 3, del CCNL 11.4.2006 e all'art. 2 del CCNI 22/2/2007.

C) Dirigenti scolastici in servizio all'estero.

La retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti Scolastici in servizio all'estero grava sul fondo regionale, così come previsto dall'art. 48, comma 4, del C.C.N.L. 11.4.2006, tuttora vigente.

Art. 4 . CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

1. La somma complessiva di **€ 6.722.775,76** comprende anche la parte fissa della retribuzione di posizione di € 3.556,68 annui lordi pro-capite, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità e ammontante complessivamente a **€ 1.607.619,36**.
2. Le retribuzioni di posizione di cui al presente articolo vengono determinate per assicurare ai Dirigenti Scolastici quanto previsto dai commi 8 e 10 dell'art. 4 del C.C.N.I. del 22.2.2007. Non si applica la presente norma di salvaguardia ai Dirigenti che abbiano ottenuto un mutamento d'incarico a richiesta, anche da fuori regione, o siano stati mutati di incarico per revoca dell'Amministrazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del C.C.N.I. del 22.2.2007, ai Dirigenti che si trovano nelle posizioni di stato previste dall'art. 13 del C.C.N.L. del 11.4.2006, nel periodo considerato dal presente contratto, va attribuita una retribuzione di posizione pari all'identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità.

Art. 5 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

A decorrere dal 01.9.2010 fino al 31/8/2011, la retribuzione di posizione-parte variabile, come risulta dall'**Allegato 2 B**, viene corrisposta per tredici mensilità, ed è così determinata:

- a) fascia A: € 10.300,21 annui lordi, per tredici mensilità;
- b) fascia B: € 8.828,75 annui lordi, per tredici mensilità;
- c) fascia C: € 7.357,29 annui lordi, per tredici mensilità;
- d) fascia D: € 5.885,83 annui lordi, per tredici mensilità;

Art. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- 1. La somma disponibile per la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 27 del CCNL/2010, deve essere non inferiore al 15% della somma complessiva tenendo anche conto che prima di assegnare le somme specificamente per la retribuzione di risultato, deve essere determinata la retribuzione integrativa per gli incarichi di reggenza.
- 2. Ai dirigenti scolastici all'estero si applicano gli istituti economici di cui all'art. 48, comma 4 del CCNL 11.4.2006
- 3. Qualora ad un Dirigente, a seguito di valutazione negativa, non venisse riconosciuta per un anno la retribuzione di risultato, verrà interrotta la corresponsione mensile per i successivi dodici mesi, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INCARICHI DI REGGENZA

- 1. Al Dirigente cui è affidata una reggenza di altra istituzione scolastica, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 43, comma 1, lettera i) del C.C.N.L. 11.04.2006 ed in applicazione dell'art. 57, comma 3 del medesimo CCNL/2006 e dell'art. 2, comma 2, del C.C.N.I. 22/2/2007, viene corrisposta una integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.
- 2. L'importo, determinato in relazione alla durata della reggenza in base alla disponibilità finanziaria di cui all'**Allegato 2 C**, sarà corrisposto mensilmente. Si considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
- 3. Per il periodo settembre 2010 – agosto 2011, secondo gli importi di fascia come indicati nell'**Allegato 2 C**, che fa parte integrante del presente accordo, spetta ai Dirigenti Scolastici l'importo individuale annuo per tredici mensilità di seguito indicato:

FASCIA A: € 8.240,17 per n° 25 reggenze

FASCIA B: € 7.063,00 per n° 64 reggenze

FASCIA C: € 5.885,83 per n° 32 reggenze

FASCIA D: € 4.708,67 per n° 6 reggenze

Art. 8 – RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- 1- A decorrere dal 1/9/2010 e fino al 31/8/2011, l'importo della retribuzione di risultato, come risulta dall'**Allegato 2 C**, viene corrisposta per tredici mensilità, ed è così determinato:

Fascia A: € 3.339,90 annui lordi, per tredici mensilità;

Fascia B: € 2.862,77 annui lordi, per tredici mensilità;
Fascia C: € 2.385,65 annui lordi, per tredici mensilità;
Fascia D: € 1.908,52 annui lordi, per tredici mensilità;
Fascia media: € 2.624,21 annui lordi, per tredici mensilità (solo per Dirigenti all'estero)

- 2- Qualora ad un dirigente non venisse riconosciuta per un anno la retribuzione di risultato verrà interrotta la corresponsione mensile per l'anno successivo, ivi compresa la tredicesima mensilità.
- 3- Si applicano le clausole di salvaguardia di cui al precedente art. 4/2, qualora ne sussistano le condizioni.

Art. 9 – RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Considerato che nel corso dell'anno scolastico la posizione giuridica dei dirigenti potrebbe variare (*pensionamenti, rientro/nuovo incarico all'estero, aumento o diminuzione delle particolari posizioni di stato*) verrà ricalcolata al termine dell'anno scolastico, la somma complessiva effettiva spettante per la retribuzione di risultato.

Art. 10 – CONGUAGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

A decorrere dall'1/9/2010, considerata la provvisorietà della spesa calcolata all'inizio dell'anno scolastico e determinabile definitivamente soltanto a consuntivo, verrà corrisposta mensilmente per intero la retribuzione di posizione parte variabile, come risulta dall'**Allegato 2 B**, mentre la retribuzione di risultato verrà mensilmente corrisposta nella misura del 70%.

L'integrazione della retribuzione di risultato spettante ai dirigenti scolastici ai quali è stato conferito l'incarico di reggenza, verrà corrisposta mensilmente.

Conseguentemente, l'Ufficio Scolastico Regionale rideterminerà, per il definitivo conguaglio (positivo o negativo), la disponibilità effettiva per la retribuzione di risultato e gli importi annui delle singole fasce.

Le **quote individuali** delle retribuzioni spettanti ai reggenti invece non saranno oggetto di rideterminazione perché la base di calcolo della stessa resta invariata.

Art. 11 - DECORRENZA E EFFICACIA

Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto dalla data della sua sottoscrizione. Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle di successivi accordi o contratti regionali, salvo conguagli per la parte economica (positivi o negativi).

A norma dell'art. 40 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi.

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è effettuata dal competente organo di controllo.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

F.to Dott. Marcello Limina

Direttore Generale

F.to Dott. Stefano Versari

Vice Direttore Generale

F.to Dott.ssa Anna Maria Benini

Dirigente Ufficio VII – Settore Dirigenti scolastici

F.to Dott. Luciano Fanti

Dirigente Ufficio II – Risorse finanziarie

F.to Dott. Giancarlo Cerini

Dirigente Ufficio V

F.to Dott.ssa Gavina Campus

Ufficio VII –Settore Dirigenti scolastici

PER LA PARTE SINDACALE

CIDA-ANP

F.to Dott. Lamberto Montanari

F.to Dott. Carmelo Sergi

CISL-SCUOLA

F.to Dott.ssa Anna Cicognani

F.to Dott.ssa Carla Neri

CONFSAL - SNALS

F.to Dott. Gianfranco Samori

F.to Dott.ssa Cristina Pedarzini

FLC- CGIL

F.to Sig. Paolo Tomasi

F.to Dott. Sergio Simoni

UIL

F.to Sig. Domenico Cassino

F.to Dott.ssa Edera Fusconi
